Oscuramento disposto

Numero registro generale 1597/2022
Numero sezionale 3778/2025
Numero di raccolta generale 1478/2026
Data pubblicazione 22/01/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

RISARCIMENTO DANNI DA COSE IN CUSTODIA

Composta da

RAFFAELE G.A. FRASCA - Presidente -
PASQUALE GIANNITI - Consigliere -
PASQUALINA A.P. CONDELLO - Consigliere -
RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.-
SALVATORE SAIJA - Consigliere -

R.G. n. 1597/2022
Cron. _____
CC – 26/09/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1597/2022 R.G. proposto da

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted]

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del Presidente *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted]

– controricorrente –

nonché contro

[redacted] **S.A. CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N.** [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted]

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4445/2021 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il giorno 17 giugno 2021;

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

FATTI DI CAUSA

1. Il giorno 9 settembre 2012, alle ore 15 circa, [redacted] mentre percorreva la strada provinciale [redacted] alla guida di motoveicolo di sua proprietà, in prossimità del km [redacted], in un tratto curvilineo verso destra, a causa della presenza sul manto stradale di sassi e brecciolino, perse il controllo del veicolo e rovinò al suolo.

Per il ristoro dei danni materiali riportati dal mezzo e delle lesioni personali subite nell'occorso, [redacted] domandò giudizialmente la condanna della Provincia di Frosinone al risarcimento dei danni patiti, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. o dell'art. 2043 cod. civ..

Nel costituirsi, l'ente provinciale chiese autorizzarsi la chiamata in causa, a fini di manleva, della [redacted] S.A..

Integrato nei predetti termini il contraddittorio, all'esito del giudizio di prime cure l'adito Tribunale di Frosinone condannò l'ente convenuto in favore dell'attore al risarcimento dei danni alla cosa ed alla persona, disattendendo invece la domanda di manleva.

2. La decisione in epigrafe indicata ha accolto l'appello interposto dalla Provincia di Frosinone e, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettato integralmente le domande dell'originario attore.

3. [redacted] ricorre per cassazione, per quattro motivi.

Resistono, con controricorso, la Provincia di Frosinone e la [redacted] S.A..

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

1.1. Il primo, per violazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la condotta del danneggiato idonea ad interrompere il nesso eziologico, senza la prova

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

del caso fortuito, che deve essere integrato da una condotta «*autonoma, eccezionale ed imprevedibile della vittima del sinistro*».

1.2. Il secondo rileva la nullità della sentenza per «*motivazione assente, meramente apparente, manifestamente e ragionevolmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile*», in violazione dell'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ..

1.3. Il terzo lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo, poiché «*in giudizio la prova liberatoria del caso fortuito non è mai stata fornita perché inesistente e perché la Provincia è decaduta dal fornirla*».

1.4. Il quarto prospetta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2051 cod. civ. per avere la Corte territoriale recepito, senza apprezzamento critico, la tesi delle parti convenute.

2. Logicamente preliminare – ed altresì assorbente, per quanto in appresso si chiarirà – è l'esame del secondo motivo.

Esso – benché articolato con una parziale sovrapposizione di dati fattuali desunti da risultanze istruttorie – è ammissibile, recando una chiara enunciazione delle ragioni per cui la censura è formulata e consentendo un'univoca riconducibilità alla fattispecie di impugnazione di legittimità correttamente richiamata, ovvero la deduzione del vizio processuale di nullità della sentenza.

Così intesa, la doglianza è altresì fondata.

2.1. La trama argomentativa posta dalla Corte territoriale a fondamento della reiezione della domanda risarcitoria è racchiusa nelle venti righe che compongono il § 4. della sentenza.

In esordio, detto paragrafo opera un generico richiamo ad un arresto di legittimità (Cass. 11/05/2017, n. 11526) in tema di riparto dell'onere della prova in ipotesi di responsabilità da cose in custodia.

Il riferimento (di cui non si spiega la rilevanza nel caso concreto) è seguito dalla menzione di altra pronuncia di questa Corte (la n. 16953

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

del 2003) che risulta, però, inconferente rispetto alla vicenda fattuale oggetto di controversia: in quella occasione, infatti, si discuteva della responsabilità *ex* art. 2051 cod. civ. della società di gestione di una autostrada per l'improvvisa insorgenza di una situazione di pericolo per la circolazione (in dettaglio, uno pneumatico di rilevanti dimensioni caduto al centro della carreggiata da un veicolo in transito).

Priva di qualsivoglia spiegazione è, poi, la successiva locuzione «*in applicazione dei suddetti princìpi*» (meramente assertoria ed inidonea ad integrare un pur minimo ordito motivazionale) che introduce una affermazione, del pari generica, che affastella la descrizione dello stato dei luoghi a valutazione («*prima del tratto di strada in cui è caduto l'appellato risulta esservi apposto un cartello di caduta massi e curve pericolose che doveva senz'altro indurlo a particolare cautela essendo prevedibile che la strada potesse essere anche coperta da brecciolino*»).

Apprezzamento, tuttavia, privo di valore motivazionale in quanto si limita a (e, ad un tempo, si esaurisce nel) postulare una «*particolare cautela*» ad opera del danneggiato, ma omette di individuare quale fosse, nelle date condizioni, la condotta di guida da questi esigibile e perché, dunque, la «*particolare cautela*» fosse mancata.

In conseguenza, avulsa dal contesto che la precede è la trascrizione del dettato normativo dell'art. 141 del Codice della strada.

Una compiuta (o quantomeno sufficiente) valenza giustificativa non può infine ascriversi all'affermazione operata con l'ultima proposizione del paragrafo («*l'odierno appellante* [*rectius,* appellato], *tenuto conto della natura della strada e della presenza dei cartelli di pericolo avrebbe dovuto adeguare la propria velocità al fine di ridurre al minimo il possibile rischio di scivolamento sul brecciolino*»).

Con essa si chiarisce che la «*particolare cautela*» in precedenza indicata consisteva nel dovere di adeguare la velocità del veicolo: ma

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

non si offre alcuna considerazione ricognitiva sull'andatura in concreto tenuta dal danneggiato (per come emergente o anche non emergente dall'istruttoria svolta) e sulla sua non conformità alle regole.

Né un ausilio ai fini della comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dalla Corte offre la citazione, in conclusione del paragrafo, di Cass. 19/11/2019, n. 24419: quest'ultima, pur relativa ad accadimento similare (caduta di motociclista in presenza di brecciolino su strada), fonda il convincimento circa la esclusiva riconducibilità del sinistro al danneggiato sulla trasgressione di una specifica prescrizione imposta dalla segnaletica che avvertiva dell'esistenza di lavori in corso e fissava in 30 km/h il limite della velocità consentita nel tratto di strada.

2.2. Il descritto percorso argomentativo, benché materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, in quanto si risolve nella mera estrinsecazione della statuizione dispositiva, priva dell'enunciazione degli elementi fattuali e delle prove a suffragio del convincimento: in particolare, omette di descrivere la condotta del soggetto danneggiato, di chiarirne l'imputabilità a colpa dello stesso (e cioè la difformità del contegno rispetto alle regole di prudenza, perizia o diligenza richieste dalla situazione), di precisarne la eziologica incidenza sulla verificazione dell'evento, apoditticamente affermata come esclusiva della derivazione causale del danno dalla cosa.

In definitiva, una motivazione apparente e figurativa.

3. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbe lo scrutinio dei restanti e comporta la cassazione della sentenza gravata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Roma, comunque in diversa composizione, per nuovo esame della controversia, da compiersi tenendo conto dello statuto di disciplina della responsabilità da cose in custodia frutto della recente sistemazione operata dalla giurisprudenza di nomofilachia (in specie, Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943; Cass. 27/04/2023, n. 11152 e Cass. 24/01/2024, n. 2376).

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

4. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

5. Per la natura della *causa petendi*, va infine disposta, di ufficio, l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma, comunque in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 26 settembre 2025.

Il Presidente

Raffaele Gaetano Antonio Frasca

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e